



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 31/03/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2010, n. 658

Patto di stabilità interno 2008 e 2009. Disposizioni della Giunta regionale per la conseguente azione amministrativa nell'anno 2010.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012;

PREMESSO CHE:

RELATIVAMENTE AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2008

- ai sensi dell'art. 1, comma 655, della legge 296/2006 "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione";

- ai sensi dell'art. 1, comma 657, della legge 296/2006 "Il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato,

rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.”;

- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 77-ter della legge 133/2008 come aggiunto dall'art. 2, comma 42, della legge 203/2008 “A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome”.

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 296/2006 “Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito

“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

- ai sensi dell'art. 1, comma 667, della legge 296/2006 “Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008”

- le limitazioni previste per l'anno 2008 dall'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 296/2006 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno sono sostituite da quelle previste dall'art. 77 ter, comma 15 e 16, della legge 133/2008 di cui appresso;

- con decreto 16 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2010, del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto “Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” veniva data attuazione all'art. 1, comma 667, della legge 296/2006;

RELATIVAMENTE AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009

- ai sensi dell'art. 77 ter, comma 1, della legge 133/2008 “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

- ai sensi dell'art. 77 ter, comma 3, della legge 133/2008 “il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento”;

- ai sensi dell'art. 7 quater, comma 15, della legge 33/2009 “A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.”

- ai sensi dell'art. 77 ter, comma 12, della legge 133/2008 “Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web

appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

- ai sensi dell’art. 77 ter, comma 13, della legge 133/2008 “13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell’articolo 76.”

- ai sensi dell’art. 77 ter, comma 15, della legge 133/2008 “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

- ai sensi dell’art. 77 ter, comma 16, della legge 133/2008 “Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76” che recita “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- con decreto 16 dicembre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 8 del 12 gennaio 2010, del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto “Monitoraggio e certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2009 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” veniva data attuazione all’art. 77 ter, commi 12 e 13, della legge 133/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 novembre 2008, n. 2113 avente ad oggetto: “Patto di stabilità interno 2008. Autorizzazione di spesa”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2009, n. 1153 avente ad oggetto: “Patto di stabilità interno 2009. Atto di indirizzo in ordine alla spesa regionale”;

CONSIDERATO che sulla base della certificazione inviata a mezzo raccomandata A/R alla Ragioneria Generale dello Stato in data 01.02.2010 si evince il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008 con conseguente assoggettamento dell’Ente, per l’anno successivo a quello dell’inadempienza, alle limitazioni di cui al richiamato art. 77 ter, commi 15 e 16, della legge 133/2008;

CONSIDERATO che sulla base del monitoraggio inviato in via telematica in data 01.02.2010 alla Ragioneria Generale dello Stato relativo al IV trimestre 2009 si evince il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009 con conseguente assoggettamento dell’Ente, per l’anno successivo a quello dell’inadempienza, alle limitazioni di cui al richiamato art. 77 ter, commi 15 e 16, della legge

133/2008;

RITENUTO, con riferimento alla limitazione di cui all'art. 77 ter, comma 15, lett. a), della legge 133/2008, dover impartire opportune disposizioni ai titolari delle unità previsionali di base (U.P.B.) al fine di contenere gli importi impegnabili per spese correnti relativi al bilancio autonomo e vincolato dell'esercizio finanziario 2010 (competenza, residui di stanziamento ed economie vincolate) nei limiti degli importi al medesimo titolo impegnati nell'esercizio finanziario 2007 individuato quale importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla limitazione di cui all'art. 77 ter, comma 15, lett. a), della legge 133/2008 ed in adesione a quanto prospettato nella seduta della conferenza di direzione del 22.02.2010, doversi prevedere l'esclusione dal contenimento degli impegni delle spese estranee alla disciplina relativa alla determinazione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno per le regioni nonché di quelle sostenute a seguito di reiscrizione dei residui passivi perenti trattandosi di mera iscrizione in bilancio di somme impegnate in esercizi precedenti. Le predette esclusioni operano sia con riferimento alle spese dell'esercizio 2010 che a quelle dell'esercizio 2007;

CONSIDERATO che le spese in conto capitale, pur non soggette alla limitazione di cui al richiamato art. 77 ter, comma 15, lett. a), della legge 133/2008, concorrono altresì alla determinazione del risultato ai fini del patto di stabilità interno relativo all'esercizio 2010;

RITENUTO pertanto opportuno destinare prioritariamente le economie di spesa sui capitoli non correlati ad entrate a specifica destinazione che si producono sulla parte corrente del bilancio autonomo dell'esercizio 2010 per effetto dell'applicazione delle limitazioni in argomento - pari ad un importo di euro 59.921.961,70 come si evince dall'ultima pagina del prospetto in allegato "A" - al finanziamento del disavanzo sanitario 2009 come comunicato con nota A00/006/250 del 11/3/2010 del Direttore ad interim dell'Area politiche per la promozione della salute fino a concorrenza della parte eccedente a quanto già finanziato con il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

RITENUTO, pertanto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di legge in ordine alle limitazioni alle spese correnti nell'anno 2010 e di dare disposizioni per l'azione amministrativa delle diverse strutture regionali in adesione a quanto previsto dalla conferenza di direzione nella seduta del 09.03.2010, doversi costituire un vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio 2010 (competenza e residui di stanziamento) come dettagliato nell'allegato "A" alla presente deliberazione nonché consentire la reiscrizione nel bilancio 2010 delle economie vincolate nei limiti di cui al prospetto in allegato "B" alla presente deliberazione;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di disposizioni alle diverse strutture regionali finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni recate dalla legge n. 133/2008 - art. 77-ter, commi 15 e 16 - relative ad assicurare l'applicazione delle limitazioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2008 e 2009.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio e Programmazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. " Bilancio di previsione, variazioni, assestamento, rendiconto", dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. di prendere atto che dalla certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, emerge che non è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;

3. di prendere atto, altresì, che dalle risultanze del monitoraggio del 4° trimestre dell'esercizio scaduto, la Regione non ha rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2009;

4. di stabilire che tutte le strutture regionali di gestione della spesa hanno l'obbligo di conformare la loro attività al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 77-ter, commi 15 e 16, della legge n. 133/2008 e di indicare, tra l'altro, nelle dedicate Sezioni delle proposte di deliberazione (Copertura finanziaria) e delle determinazioni dirigenziali (Adempimenti contabili) la natura e la destinazione della spesa (corrente o in conto capitale; pubblica amministrazione o privati);

5. di costituire un vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio 2010 (competenza e residui di stanziamento) come dettagliato nell'allegato, "A" alla presente deliberazione nonché di consentire la reiscrizione nel bilancio 2010 delle economie vincolate nei limiti di cui al prospetto in allegato "B" alla presente deliberazione;

6. di dare atto che gli impegni di spesa nel corso del corrente esercizio su ciascun capitolo di bilancio dovranno essere contenuti nei limiti dell'importo indicato alle colonne 8 e 11 del prospetto allegato "A" e alla colonna 8 del prospetto allegato "B";

7. di destinare, in via prioritaria e previa variazione al bilancio di previsione 2010, le economie di spesa sui capitoli non correlati ad entrate a specifica destinazione che si producono sulla parte corrente del bilancio autonomo dell'esercizio 2010 per effetto dell'applicazione delle limitazioni in argomento, per l'importo massimo di euro 59.921.961,70 come si evince dall'ultima pagina del prospetto in allegato "A", al finanziamento del disavanzo sanitario 2009 fino a concorrenza della parte eccedente a quanto già finanziato, a tale titolo, con il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

8. di disporre la pubblicazione, a cura del competente Servizio, della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia e sul sito "primanoi". La pubblicazione sul sito "primanoi" è da considerarsi quale notifica della presente deliberazione ai Direttori delle Aree di Coordinamento ed ai

Dirigenti dei Servizi di gestione della spesa;§

9. di inviare, nello spirito della leale collaborazione istituzionale, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato;

10. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola